Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 28 ottobre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **776**.

Adeguamento dei massimali minimi obbligatori di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Considerato che dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto centrale di statistica risulta che gli indici nazionali generali dei prezzi al consumo dell'intera collettività e gli indici generali dei prezzi all'ingrosso per il periodo dal 1969 al 1976, hanno subito variazioni percentuali rispettivamente del 109,6 e del 155,5 e che gli indici relativi alle retribuzioni degli operai e degli impiegati hanno subito variazioni, sempre nel medesimo arco di tempo, rispettivamente del 173,1 e 227,4;

Considerato che le risultanze dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo dal 1971 al 1975 hanno evidenziato un costante incremento del costo degli incidenti causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Ritenuto che, nell'attuale situazione, le misure dei minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria del-

la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite dalla tabella allegato *A* alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, non sono più sufficienti per una adeguata tutela delle vittime degli incidenti causati dalla circolazione dei predetti veicoli e natanti e che occorre, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ad una loro variazione in aumento;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le somme indicate nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono modificate come segue:

TABELLA *A*

MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE.

a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1.500.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 cc.;

25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 2.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 cc.;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

b) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

c) Per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

75.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

d) Per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

e) Per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonché per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

75.000.000 (con il limite di L. 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con il numero di posti non superiore a nove;

150.000.000 (con il limite di L. 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a trenta;

200.000.000 (con un limite di L. 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a ottanta;

250.000.000 (con il limite di L. 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti oltre ottanta;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

f) Per gli autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale o per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 (con il limite di L. 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 ql.;

75.000.000 (con il limite di L. 7.500.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 70 ql.;

100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a 70 ql.;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

g) Per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

75.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

h) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

25.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 150 cc. o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore;

30.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 500 cc. o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore;

50.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata superiore a 500 cc. o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

i) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

75.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a nove;

100.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti;

150.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

l) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge per gare e competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

300.000.000 (con il limite di L. 30.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche;

500.000.000 (con il limite di L. 50.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche;

20.000.000 per ogni persona danneggiata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1977

LEONE

DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1977, n. 777.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1976, n. 592, con il quale alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia venne assegnato un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica I, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 20 luglio 1977, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di zoologia, in considerazione dell'elevato numero di studenti iscritti (373);

Ravvisata l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1976, n. 592, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica I è trasferito al raddoppiamento della cattedra di zoologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1977
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 15 febbraio 1967, n. 39: « Modificazioni all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici »;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, recante « Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti - Ufficio riscontro poste, addì 4 maggio 1974, registro n. 33, foglio n. 390, relativo alla costituzione, per il quadriennio 21 gennaio 1974-20 gennaio 1978, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio di cui sopra del rappresentante del personale sig. Marino Francesco il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Vista la terna di nominativi proposta dal sindacato italiano lavoratori telefonici di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto e fino al 20 gennaio 1978, il sig. Capossela Umberto, operatore telefonico nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in rappresentanza del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del sig. Marino Francesco, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1977

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 85

(11074)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1974, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive ed in particolare l'art. 1;

Visto il proprio decreto 6 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974, con il quale venivano indicati gli uffici sanitari di porto, aeroporto e di confine dipendenti dagli uffici periferici del Ministero della sanità di cui all'art. 1 della legge 27 aprile 1974, n. 174;

Considerata la necessità di integrare, per esigenze di servizio, il sopracitato decreto 6 giugno 1974, per quanto attiene al porto di Mazara del Vallo e dell'aeroporto di Lamezia Terme;

Decreta:

Il prospetto del citato decreto ministeriale 6 giugno 1974, con il quale vengono indicati gli uffici di sanità di cui all'art. 1 della legge 27 aprile 1974, n. 174, con i relativi servizi sanitari di porto, aeroporto e posti di confine cui sovraintendono, è modificato come segue:

Uffici periferici del Ministero della sanità	Uffici sanitari di porto dipendenti	Uffici sanitari di aeroporto dipendenti	Uffici sanitari di confine dipendenti
(*Omissis*)			
XVII Reggio Calabria - Porto e aeroporto	1) Vibo Valentia	1) Lamezia Terme	
(*Omissis*)			
XXV Trapani - Porto e aeroporto	1) Marsala 2) Mazara del Vallo 3) Pantelleria 4) Porto Empedocle		
(*Omissis*)			

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(10813)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Castel Mac S.p.a., in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di ricambi per produttori di ghiaccio di origine e provenienza Germania R.F. la ditta Castel Mac S.p.a. di Castelfranco Veneto, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 20.127,50 di cui al mod. *B*-Import n. 4789624 rilasciato dalla Banca cattolica del Veneto in data 10 marzo 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 841703 del 12 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Considerato che da tale esame emerge che l'importazione della merce non è stata effettuata per annullamento dell'ordine da parte dell'operatore nazionale e che, pertanto, il trasferimento all'estero, avvenuto in data successiva, è stato indebitamente effettuato e, considerato che non sono stati dati chiarimenti in merito alla tardiva restituzione della valuta da parte dell'estero;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 30 gennaio 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato rispetto dei termini dell'impegno valutario alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Castel Mac S.p.a. di Castelfranco Veneto, mediante fidejussione della Banca cattolica del Veneto, nella misura del 5% di D.M. 20.127,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(11083)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1977.

Contributo per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1977, con il quale è stato costituito il comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura annuale del contributo per il corrente anno 1978 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giudiriche, che già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 ottobre 1977 in base ad autorizzazione precedentemente rilasciata e che presentino domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1978 ammontano a lire 1.903.458.000 (lire unmiliardonovecentotremilioniquattrocentocinquantottomila), in tal somma includendo anche le spese di formazione dell'albo stesso non imputabili all'anno 1977;

Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 250.000 veicoli in circolazione nel Paese è opportuno operare un raggruppamento dei veicoli di tipo omologato nelle tre categorie dei motoveicoli, autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, con esclusione dei motoveicoli, per fasce di portata;

Vista la conforme proposta del comitato centrale per l'albo adottata nella riunione del 21 settembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche, che già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 ottobre 1977 in base ad autorizzazione precedentemente rilasciata e che presentino domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, devono corrispondere, per ciascun veicolo autorizzato con il quale esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, il contributo di cui al successivo art. 2.

La prova dell'avvenuto pagamento del contributo deve essere fornita, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 63, comma quarto, della legge citata.

Art. 2.

Il contributo per l'anno 1978, da versarsi secondo le modalità previste da separato decreto ministeriale da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, è stabilito nelle seguenti misure:

a) Motocarri e motoveicoli per trasporti specifici di cose . . . . L. 1.000

b) Autocarri e rimorchi per trasporti di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5, purchè di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . . . . » 3.000

c) Autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5, purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . . . . » 3.000

d) Autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5, o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 5.000

e) Autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5, o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . L. 5.000

f) Trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose . . . . » 7.000

Per i veicoli indicati sotto le lettere *d*), *e*) ed *f*) oltre al contributo fisso a fianco di ciascuno di essi segnato, deve essere corrisposta altresì la somma di L. 300 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo è di portata utile non superiore a tonn. 11 purchè di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 18, e di L. 400 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

Coloro i quali siano titolari di un'autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale non hanno un rimorchio o semirimorchio ad esso agganciabile per costituire autotreno o autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata del 70 % del peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

Il presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1977
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 349

(11453)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1977.

Modificazione al decreto ministeriale 22 aprile 1977 concernente la dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Solfrene, con sede e stabilimento in Buccinasco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Solfrene, con sede e stabilimento in Buccinasco (Milano), con effetto dal 1° febbraio 1976;

Considerato che la ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ha riguardato anche lo stabilimento di Castello d'Agogna (Pavia) della S.p.a. Solfrene;

Rilevata la sussistenza della causa d'intervento anche per il citato stabilimento di Castello d'Agogna (Pavia);

Decreta:

Il dispositivo del decreto interministeriale 22 aprile 1977 è modificato come segue:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Solfrene, con sede in Buccinasco (Milano), stabilimenti di Buccinasco e Castello d'Agogna (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11442)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1977.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica Dompè Antonio e figli, in Carrù.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per la energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 695848 del 14 ottobre 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi dell'art. 4, n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica Dompè Antonio e figli, con sede in Carrù (Cuneo);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1975, 1976 e nel periodo 1° gennaio-31 agosto 1977 convalidati dall'UTIF di Torino, trasmessi dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'ENEL e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre prevedere al trasferimento della impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Vista la comunicazione in data 4 gennaio 1963, con la quale l'impresa Dompè Antonio e figli ha fatto conoscere i dati di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962 relativi agli impianti elettrici esercitati dall'impresa medesima;

Ritenuto che l'impresa elettrica Dompè Antonio e figli, con sede in Carrù (Cuneo), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica Dompè Antonio e figli, con sede in Carrù (Cuneo), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione all'impresa elettrica Dompè Antonio e figli, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11236)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1977.

Contributo per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il decreto 7 aprile 1977, con il quale è stato costituito il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Visto il decreto 4 agosto 1977, n. 5527, registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1977, registro n. 6, foglio n. 41, relativo al contributo per l'iscrizione all'albo per l'anno 1977;

Considerato che per una più esatta interpretazione dell'art. 2, comma secondo, di quest'ultimo decreto, è necessario precisare che la corresponsione della somma di L. 300 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata deve intendersi riferita ai veicoli di portata utile non superiore a tonnellate 11, e, non come indicato, a quelli di portata utile superiore a detto tonnellaggio;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1977 è sostituito dal seguente:

Per i veicoli indicati sotto le lettere *d*), *e*) ed *f*) oltre al contributo fisso a fianco di ciascuno di essi segnato, deve essere corrisposta altresì la somma di L. 300 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo è di portata utile non superiore a tonn. 11 purchè di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 18, e di L. 400 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 ottobre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 365

(11454)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West, in Arnaz.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fortuna West di Arnaz (Aosta), con effetto dal 14 febbraio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnaz (Aosta), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11444)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11200)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11206)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11201)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1977.

Soppressione dell'ispettorato centrale dei servizi aerei doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 333 del 27 dicembre 1972, con il quale venne istituito l'ispettorato centrale dei servizi aerei doganali, alle dirette dipendenze della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla soppressione del predetto ispettorato centrale dei servizi aerei doganali per essere venute meno le esigenze che ne giustificarono la istituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettorato centrale dei servizi aerei doganali istituito con l'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 333 del 27 dicembre 1972, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1978. Le attribuzioni già ad esso devolute con gli articoli 2 e 3 del predetto decreto sono riassorbite, a decorrere dalla medesima data, dai compartimenti doganali competenti per territorio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 ottobre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(11418)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1977.

Autorizzazione alle esattorie di Padova e di Piazzola sul Brenta al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo ha chiesto, per l'esattoria comunale di Padova e per l'esattoria consorziale di Piazzola sul Brenta, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonchè ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti del predetto istituto e per le menzionate esattorie, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Preso atto che i competenti organi periferici, nell'esprimere il loro parere favorevole alla emanazione del provvedimento hanno assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale, nonchè degli interessi dei contribuenti e considerato che, per quanto riguarda lo schedario su supporti magnetici, l'istituto istante si è impegnato a riprodurre su carta, a richiesta, le schede dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, quale titolare dell'esattoria comunale di Padova e dell'esattoria consorziale di Piazzola sul Brenta, è autorizzata ad usare, a decorrere dal 1° gennaio 1978, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974, nonchè alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(11419)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Cedit - Ceramiche d'Italia, in Milano, stabilimenti di Tommaso Natale e Tremestieri, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente « norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti i decreti interministeriali 30 giugno 1976, avente effetto dal 15 settembre 1975 e 15 gennaio 1977, avente effetto dal 13 novembre 1975, con i quali è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale rispettivamente degli stabilimenti di Tommaso Natale (Palermo) e di Tremestieri (Messina) della S.p.a. Cedit - Ceramiche d'Italia, con sede a Milano;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze, già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Cedit - Ceramiche d'Italia, con sede a Milano, stabilimenti di Tommaso Natale (Palermo) e Tremestieri (Messina), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 18 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11420)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1977.

Proroga della scadenza dei termini per l'uso di apparecchi compensatori di temperatura di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 marzo 1977.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni, con particolare riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215 e 22 agosto 1972, n. 622;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1977, recante disposizioni sulla costruzione, verificazione ed impiego degli apparecchi compensatori di temperatura associati ai misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 1977, n. 85;

Considerato che le operazioni metrologiche, che gli uffici provinciali metrici devono eseguire per la legalizzazione secondo le nuove norme di tutti gli apparecchi compensatori di temperatura associati a misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua utilizzati in rapporti inter partes, non potranno essere completate entro la data del 30 dicembre 1977, fissata dall'art. 3 del citato decreto quale scadenza delle autorizzazioni già concesse per l'impiego a solo titolo sperimentale di apparecchi compensatori termici;

Ritenuta la necessità di prorogare la predetta scadenza;

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

Decreta:

Articolo unico

La data ultima prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 16 marzo 1977 richiamato nelle premesse, per l'impiego di apparecchi compensatori di temperatura associati a misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua alle condizioni fissate dalle relative autorizzazioni ministeriali e dal citato decreto ministeriale, è spostata al 31 marzo 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11363)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1977.

Rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » di Parma ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1974, n. 581, che ha approvato il vigente statuto;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1974, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto consiglio, ai sensi dell'art. 9 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, è composto dai seguenti membri:

Porta dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Costa Tito e Levati Renzo, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna;

il presidente della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

il direttore della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Gandolfi dott. Alfonso, in rappresentanza del comune di Parma;

Amadio Brignoli, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Parma;

Maccari per. agr. Vittore, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

Greci dott. Alberto, Luciani ing. Alfio e Chiari dottor Guido Umberto, in rappresentanza degli industriali;

dall'Aglio geom. Guido, in rappresentanza dei commercianti.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11457)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1977.

Sostituzione di un componente il comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 ottobre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1976, con il quale è stato costituito il comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Emilia-Romagna, chiamandone a far parte, tra gli altri, con funzioni di presidente, la dott.ssa Donata Cavazza, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna;

Vista la lettera n. 22556 del 3 ottobre 1977, con la quale la predetta regione Emilia-Romagna ha designato il dott. Vincenzo Mantega, quale proprio rappresentante con funzioni di presidente, in seno al citato comitato regionale, in sostituzione della dott.ssa Donata Cavazza;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Vincenzo Mantega è nominato componente, con funzioni di presidente, del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Emilia-Romagna ed in sostituzione della dott.ssa Donata Cavazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

(11362)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Istituzione della sorveglianza per l'importazione di taluni prodotti tessili mediante la procedura dell'autorizzazione automatica.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente attribuzioni del Ministero per il commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Vista la circolare n. 22/76, prot. n. 349200, del 30 novembre 1976, relativa al regime delle importazioni delle merci ammesse con l'osservanza di talune formalità;

Ritenuta l'opportunità di istituire una procedura particolare di sorveglianza per taluni prodotti tessili;

Decreta:

Art. 1.

Per le merci indicate nell'allegato I al presente decreto, originarie dei Paesi extracomunitari per i quali non sia previsto un diverso regime d'importazione, dal decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni, è istituita una sorveglianza particolare alla importazione che sarà effettuata mediante la procedura dell'autorizzazione ministeriale da rilasciarsi in via automatica, previo esame dell'attestazione tecnica — conforme allo schema riprodotto nell'allegato II — che dovrà essere allegata dall'importatore alla istanza di autorizzazione, in triplice esemplare.

L'annesso II alla circolare 22/76, prot. n. 349200, del 30 novembre 1976, viene modificato in conseguenza di quanto disposto al comma precedente.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal quinto giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI TESSILI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA DA ATTUARSI MEDIANTE LA PROCEDURA DELL'AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA CON ATTESTAZIONE TECNICA.

55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto.
55.09	Altri tessuti di cotone.
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco.
58.04	da 610 a 690 Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglio, esclusi i manufatti delle voci doganali 55.08 e 58.05.
60.03	da 250 a 900 Calze, sottocalze, calzini proteggi calze e manufatti e simili a maglia non elastica nè gommata.
60.04	130 Camicie e camicette di cotone a maglia non elastica nè gommata, per uomo e ragazzo
60.04	410 Camicie e camicette di fibre tessili sintetiche, a maglia non elastica nè gommata, per uomo e ragazzo.
60.05	da 210 a 390 Maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche e bluse.
61.01	da 720 a 780 Pantaloni per uomo e ragazzo.
61.02	da 660 a 740 Pantaloni per donna, ragazza e bambini.
61.02	da 760 a 840 Camicette e bluse per donna, ragazza e bambini.
61.03	da 110 a 190 Camicie e camicette per uomo e ragazzo.
61.05	300 Fazzoletti di cotone.
62.02	Biancheria da casa.

ALLEGATO II

Fac-simile dell'attestazione tecnica
(da allegare alla istanza di autorizzazione automatica)

Prodotto . . . .
Quantità . . . .
Fornitore estero . . . .

Merce:
denominazione commerciale . . . .
paese di provenienza . . . .
paese di origine . . . .
valore unitario franco frontiera partenza (FOB) . . . .
valore complessivo franco frontiera italiana (CIF) . . . .

A) Filato unico o ritorto . . . .
titolo chilogrammetrico . . . .
fibra (per i misti indicare la % per fibra) . . . .

finissaggio: greggio . . . .
imbianchito . . . .
tinto e/o mercerizzato . . . .

presentazione . . . . . . (fusi rocche focacce, matasse)

		Titolo chilogrammetrico	Fili	Per cm²
		—	—	—
B) Tessuto ordito				
trama				
fibra				
altezza	cm			
peso	gr		il m²	
finissaggio	greggio			
	imbianchito			
	tinto in filo			
	tinto in pezza			
	stampato			
presentazione		(pezza, tagliato, orlato)		

C) Capi confezionati: precisare tutte le caratteristiche tecniche della confezione

per camicie e camicette (a maglia)
allacciatura
(bottoni o altra, completa o parziale, nessuna allacciatura)
tipo di collo .
(floscio, rinforzato, nessun collo)
lunghezza dell'indumento
maniche
(lunghe o corte)
tipo di cucitura
(due aghi, taglia e cuci)
altre caratteristiche
(spalline, uno o due taschini, polsini doppi, punte dei colli abbottonate, ecc.)

per calzini
lunghezza gamba
tipo di rimaglio

per pantaloni
tipo di confezione
(pantalone classico, jeans)
numero di tasche .
lunghezza dell'indumento .
allacciatura

Composizione ai sensi della legge n. 883 del 26 novembre 1973 sull'etichettatura

fibra . . % .
. . % .

(spazio riservato al campione)

filato: filzuolo da 100 m
tessuto: campione di tessuto da 10 × 10 cm
capo confezionato: campione di tessuto da 10 × 10 cm

Data, .

IN TRIPLICE COPIA

Nome o ragione sociale dell'importatore

Firma dell'importatore

(11493)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Determinazione della misura del diritto di prelievo attribuito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia sui contingenti di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO, E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226, 19 febbraio 1965, n. 28, 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036), 27 dicembre 1973, n. 846, 21 dicembre 1974, n. 693, recanti modifiche e integrazioni alla legge n. 1438/1948;

Vista la legge 27 dicembre 1975, n. 700, che proroga al 31 dicembre 1985 e modifica la legge n. 1438/1948;

Viste le deliberazioni n. 51/12 del 16 febbraio 1977 e n. 93/1 del 16 marzo 1977, con le quali la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della citata legge 27 dicembre 1975, n. 700, ha adottato motivate proposte circa la misura del diritto di prelievo da applicare sui contingenti di cui alla tabella *A* allegata alla legge n. 700/1975;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il diritto di prelievo attribuito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia dall'art. 5, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, sui contingenti di cui alla tabella *A* allegata alla legge medesima, è fissato nella misura seguente:

n. 2 (burro e grassi alimentari): L. 200 il kg;
» 4 (caffé): L. 50 il kg;
» 5 (zucchero): L. 3,60 il kg;
» 6 (birra nazionale): L. 5 il lt.;
» 7 (birra estera): L. 5 il lt.;
» 13 (benzina): L. 91,08 il lt.;
» 14 (gasolio): L. 5 il lt.

Art. 2.

Sono esentati dal diritto di prelievo di cui all'articolo precedente i seguenti contingenti:

n. 1 - Bestiame e carni;
» 3 - Olii alimentari;
» 8 - Pesce;
» 9 - Funghi;
» 10 - Legumi;
» 11 - Distillati;
» 12 - Legname;
» 15 - Lubrificanti;
» 16 - Mais;
» 17 - Farina di soja;
» 18 - Farina di pesce.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(11492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 24 ottobre 1977, n. 283. Mercato ristretto: prospetto informativo da pubblicare dalle società ammesse

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del richiamato regolamento, occorre determinare i dati e le notizie che devono essere resi pubblici dalle società i cui titoli sono stati ammessi alle negoziazioni del mercato ristretto;

Delibera:

Il prospetto che le società i cui titoli sono stati ammessi alle negoziazioni del mercato ristretto sono tenute a pubblicare, su almeno un quotidiano della località sede del mercato ristretto o a diffusione nazionale, prima della data stabilita per l'inizio delle contrattazioni, deve contenere i seguenti dati e notizie:

1) denominazione sociale, luogo e data di costituzione, oggetto sociale, durata della società;

2) sede legale, sede amministrativa, se diversa; eventuali sedi secondarie con rappresentanza stabile; principali stabilimenti e luoghi di esercizio dell'attività;

3) data di chiusura dell'esercizio sociale; disciplina relativa alla ripartizione degli utili netti annuali;

4) ammontare del capitale nominale e di quello versato; valore nominale delle azioni; suddivisione del capitale per categorie di azioni, relativi diritti e caratteristiche;

5) indicazione di eventuali limitazioni alla libera trasferibilità delle azioni;

6) numero complessivo dei soci e numero dei soci partecipanti al capitale sociale in misura superiore al 10%, con le rispettive percentuali di partecipazione (come da libro soci e dai verbali d'assemblea);

7) generalità dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale; data di scadenza degli organi stessi; generalità dei direttori generali;

8) cenni sulla costituzione e sulle principali vicende della società; variazioni del capitale sociale negli ultimi cinque anni; eventuali deliberazioni di aumento del capitale in corso di esecuzione;

9) ammontare in circolazione di eventuali prestiti obbligazionari e relativa data di rimborsalità nonché, per le obbligazioni convertibili in azioni, rapporto di cambio, periodo e modalità di conversione;

10) risultati degli ultimi tre esercizi; dividendi in ciascuno distribuiti nell'ammontare complessivo e per azione; assegnazione gratuita di azioni; eventuali variazioni del valore nominale delle azioni;

11) bilancio approvato dell'ultimo esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite e l'elenco delle partecipazioni in società controllate e collegate, di cui all'ultimo comma dell'art. 2424 del codice civile (detti documenti devono essere riprodotti integralmente);

12) indicazione delle principali attività svolte dalla società e dei principali prodotti lavorati e venduti e dei servizi prestati; numero del personale occupato;

13) evoluzione degli ordini e del volume d'affari (fatturato), dei debiti e dei crediti successivamente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio con bilancio approvato;

14) notizie significative concernenti i programmi di investimento in corso e quelli progettati sempreché basati su elementi concreti;

15) valore venale dei titoli azionari, come dal certificato peritale del comitato direttivo degli agenti di cambio allegato alla domanda di ammissione alle negoziazioni, ovvero, quando tale certificato non è richiesto, valore determinato in base alla media dei prezzi fatti e noti per le negoziazioni dell'ultimo trimestre precedente la pubblicazione del prospetto nonché separata indicazione dei prezzi minimo e massimo.

Nel caso di ammissione alle negoziazioni di titoli obbligazionari deve essere riportato nel prospetto anche un estratto del regolamento del relativo prestito con i dati essenziali. Ove si tratti di obbligazioni convertibili devono essere indicate anche le borse valori o i mercati ristretti presso cui sono negoziate le azioni offerte in conversione.

Il prospetto, con l'indicazione della data in cui è redatto, deve concludere con l'attestato del consiglio di amministrazione che assume la responsabilità dell'esattezza e completezza dei dati e delle notizie riportati nel prospetto stesso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1977

Il presidente: MICONI

(11527)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1977:

Unia Stefano, notaio residente nel comune di Nizza Monferrato, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Genova.

Unia Stefano, notaio residente nel comune di Nizza Monferrato, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Rapallo, distretto notarile di Genova.

Trucco Bruno, notaio residente nel comune di Cortemilia, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Diano Marina, distretti riuniti di Imperia e San Remo.

Agostino Elio, notaio residente nel comune di Marina di Gioiosa Ionica, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Siderno, stesso distretto notarile.

Fraenza Giampaolo, notaio residente nel comune di Vipiteno, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Sabbioneta, distretto notarile di Mantova.

Cuomo Rosa, notaio residente nel comune di Ierzu, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Candia Lomellina, distretto notarile di Pavia.

Tonalini Franco, notaio residente nel comune di Santa Maria della Versa, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Stradella, stesso distretto notarile.

Ferri Giuseppe, notaio residente nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Pennabilli, stesso distretto notarile.

De Vivo Michele, notaio residente nel comune di San Bartolomeo in Galdo, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Urbino, distretto notarile di Pesaro.

Pesiri Edgardo, notaio residente nel comune di Palazzo San Gervasio, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Piacenza.

Conte Annamaria, notaio residente nel comune di Ravenna, è trasferito nel comune di Alfonsine, distretto notarile di Ravenna.

Vallunga Augusto, notaio residente nel comune di Puos d'Alpago, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Massa Lombarda, distretto notarile di Ravenna.

De Vivo Michele, notaio residente nel comune di San Bartolomeo in Galdo, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Conselice, distretto notarile di Ravenna.

Onorato Giuliana, notaio residente nel comune di San Lorenzo, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Melito di Porto Salvo, stesso distretto notarile.

Monica Giuseppe, notaio residente nel comune di Viggiano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Laurino, distretto notarile di Salerno.

Monica Giuseppe, notaio residente nel comune di Viggiano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Pisciotta, distretto notarile di Salerno.

Cassata Samuele, notaio residente nel comune di Castelbuono, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Cefalù, stesso distretto notarile.

Puliatti Emilia, notaio residente nel comune di Francavilla di Sicilia, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Chivasso, distretto notarile di Torino.

Puliatti Emilia, notaio residente nel comune di Francavilla di Sicilia, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Caselle Torinese, distretto notarile di Torino.

Berruto Angelo, notaio residente nel comune di Busasco Cavagnolo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Collegno, stesso distretto notarile.

Amabile Vincenzo, notaio residente nel comune di Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani.

Cuomo Rosa, notaio residente nel comune di Ierzu, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Venezia.

Tuccillo Luigi, notaio residente nel comune di Brancaleone, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Bovolone, distretto notarile di Verona.

(11466)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », in Colletorto.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1977 il sig. Mattucci Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », in Colletorto (Campobasso), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile in data 8 marzo 1965, in sostituzione del rag. Vincenzo Nocera.

(11246)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grassobio

Con decreto 7 dicembre 1976, n. 2055, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno pertinenziale del fiume Serio in comune di Grassobio (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo ai mappali 1717, sub *B*, e 1717½ della superficie di mq 4150 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 novembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11313)

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1977, n. 1427, il dott. Claudio Terranova è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia in sostituzione del dott. Alessandro Scarpulla ed il dottor Riccardo Cirillo membro della commissione stessa in sostituzione del dott. Pietro Massocco.

(11238)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Riccia (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4685/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.890.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4707/M)

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Monte Colombo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4690/M)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Piegaro (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4691/M)

Autorizzazione al comune di Torrile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Torrile (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4692/M)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Mercato Saraceno (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4693/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Monte San Biagio (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.671.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4696/M)

Autorizzazione al comune di Ponza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Ponza (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.910.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4697/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Poggio Moiano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4698/M)

Autorizzazione al comune di Montalto di Castro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Montalto di Castro (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.537.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4699/M)

Autorizzazione al comune di San Polo dei Cavalieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di San Polo dei Cavalieri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.160.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4700/M)

Autorizzazione al comune di Vaprio d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Vaprio d'Adda (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4712/M)

Autorizzazione al comune di Conzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Conzano (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.489.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4713/M)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Vicoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.740.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4684/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di San Vincenzo (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 67.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4694/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di San Giovanni Suergiu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4695/M)

Autorizzazione al comune di Teglio Veneto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Teglio Veneto (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.853.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4701/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 161.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4711/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.917.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4708/M)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Gagliole (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.207.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4703/M)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Monterado (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.749.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4704/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Rocca Imperiale (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.055.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4705/M)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Cirò Marina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.613.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4706/M)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Albidona (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.139.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4709/M)

Autorizzazione al comune di Chieuti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Chieuti (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4710/M)

Autorizzazione al comune di Conselve ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1977, il comune di Conselve (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.489.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4702/M)

Autorizzazione al comune di Cittadella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1977, il comune di Cittadella (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.135.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4686/M)

Autorizzazione al comune di Lozzo Atestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1977, il comune di Lozzo Atestino (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.497.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4687/M)

Autorizzazione al comune di Velo d'Astico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1977, il comune di Velo d'Astico (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.276.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4688/M)

Autorizzazione al comune di Carrara Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1977, il comune di Carrara Santo Stefano (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.088.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4689/M)

Autorizzazione al comune di Arcore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1977, il comune di Arcore (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4714/M)

Autorizzazione al comune di Santa Giulietta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1977, il comune di Santa Giulietta (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4715/M)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Roberto Galanti, con decreto ministeriale 15 ottobre 1977 è stato revocato, con effetto dal 7 ottobre 1977, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Treviso, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 18 febbraio 1933.

(11422)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 25 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	879,90	879,90	880 —	879,90	879,90	879,85	879,85	879,90	879,90	879,90
Dollaro canadese	788,60	788,60	789,50	788,60	788,90	788,55	788,75	788,60	788,60	788,60
Franco svizzero	394,75	394,75	394,80	394,75	394,70	394,70	394,54	394,75	394,75	394,75
Corona danese	144,06	144,06	144,10	144,06	144,10	144,05	144,09	144,06	144,06	144,07
Corona norvegese	160,50	160,50	160,75	160,50	160,45	160,45	160,45	160,50	160,50	160,50
Corona svedese	184,15	184,15	184 —	184,15	184,05	184,10	184,049	184,15	184,15	184 —
Fiorino olandese	362,54	362,54	362,50	362,54	362,50	362,50	362,53	362,54	362,54	362,55
Franco belga	24,97	24,97	24,97	24,97	24,95	24,95	24,9650	24,97	24,97	24,97
Franco francese	181,74	181,74	181,70	181,74	181,80	181,70	181,74	181,74	181,74	181,75
Lira sterlina	1562,80	1562,80	1563 —	1562,80	1562,70	1562,75	1562,76	1562,80	1562,80	1562,80
Marco germanico	389,19	389,19	389,50	389,19	389,25	389,15	389,26	389,19	389,19	389,20
Scellino austriaco	54,635	54,635	54,63	54,635	54,60	54,60	54,62	54,635	54,635	54,65
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,70	21,65	21,72	21,60	21,71	21,65	21,65	21,55
Peseta spagnola	10,529	10,529	10,5350	10,529	10,50	10,50	10,53	10,529	10,529	10,52
Yen giapponese	3,497	3,497	3,4950	3,497	3,494	3,45	3,4950	3,497	3,497	3,49

Media dei titoli del 25 ottobre 1977

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	78,200
Redimibile 3,50% 1934	99,550
» 3,50% (Ricostruzione)	95,175
» 5% (Ricostruzione)	97,500
» 5% (Riforma fondiaria)	99,275
» 5% (Città di Trieste)	95,750
» 5% (Beni esteri)	95,650
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	81,825
» 5,50% » » 1968-83	76,800
» 5,50% » » 1969-84	73,625
» 6% » » 1970-85	74,200
» 6% » » 1971-86	74,450
» 6% » » 1972-87	70,725
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	79,550
» 9% » » 1976-91	79,550
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	96,475
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	92,175
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	85,450
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	76,725
» poliennali 7% 1978	97,500
» » 9% 1979 (1ª emissione)	94,100
» » 9% 1979 (2ª emissione)	91,900
» » 9% 1980	91,325
» » 10% 1981	91,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	879,875
Dollaro canadese	788,675
Franco svizzero	394,645
Corona danese	144,08
Corona norvegese	160,475
Corona svedese	184,032
Fiorino olandese	362,535
Franco belga	24,967
Franco francese	181,74
Lira sterlina	1562,78
Marco germanico	389,225
Scellino austriaco	54,627
Escudo portoghese	21,68
Peseta spagnola	10,529
Yen giapponese	3,496

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica da eseguirsi per la piscina olimpica di Palermo

Art. 1.

In applicazione delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237, la soprintendenza per i beni artistici e storici di Palermo bandisce un concorso tra gli artisti italiani per l'opera artistica appresso indicata, destinata ad abbellire lo spazio antistante alla piscina olimpica di Palermo.

Art. 2.

L'opera artistica da eseguire consiste:

gruppo o immagine plastica in pietra o marmo con riferimento all'attività nuotatoria, di dimensioni non inferiori al metro cubo di ingombro, da ubicarsi nello spazio a verde a sinistra di chi guarda, antistante l'edificio, su appropriato piedistallo fornito e messo in opera dallo stesso artista.

A tale proposito i partecipanti dovranno tener conto, dopo averne preso visione nei grafici presso la soprintendenza, dell'idea progettuale già elaborata dall'architetto progettista dell'edificio della piscina.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli artisti, singoli o riuniti in gruppo, in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

I concorrenti dovranno presentare:

a) bozzetto in scala da 1 a 5 della scultura in materiale a scelta dell'artista, comprensivo del basamento affiorante;

b) elaborato grafico e relazione illustrativa dell'opera progettata.

Art. 5.

Ciascun bozzetto, elaborato grafico e relazione dovrà essere contrassegnato con un motto e portare la seguente intestazione: « Concorso per opera artistica piscina olimpica - Palermo ». Lo stesso motto verrà ripetuto all'esterno ed all'interno di una busta chiusa e sigillata che preciserà il nome e cognome, luogo e data di nascita dell'artista, il suo indirizzo e conterrà la dichiarazione firmata, redatta in carta da bollo da L. 1500, in cui si dica esplicitamente:

che l'opera proposta sarà originale ed eseguita in unico esemplare;

che sono state prese esatte cognizioni di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, accettandole pienamente;

che il compenso per l'esecuzione dell'opera indicata nell'art. 12, viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni stabilite nello schema della lettera d'impegno da richiedersi secondo quanto è detto all'art. 13.

Qualora partecipino al concorso più artisti in gruppo, essi dovranno dichiarare chi di loro rappresenti il gruppo stesso ad ogni effetto presso la soprintendenza.

Tutti i partecipanti al concorso dovranno produrre inoltre certificato di cittadinanza italiana.

Art. 6.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura e rischio dei concorrenti, alla soprintendenza ai beni artistici e storici di Palermo, via dell'Incoronazione, 11, entro le ore 12 del centoventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo il termine sopraindicato, non verranno presi in esame, ma verranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'esito del concorso.

Decorso tale termine la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 7.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione formata a norma delle disposizioni contenute nella legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 5 marzo 1960, n. 237.

Art. 8.

La commissione, dopo avere accertato la regolarità degli elaborati presentati, ne formerà la graduatoria (con esclusione di quelli ritenuti non idonei) e la designazione del vincitore.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà di indire un nuovo concorso per l'esecuzione di opere anche diverse da quelle contemplate nel presente bando.

Art. 9.

I bozzetti e relativi altri elaborati dichiarati vincitori rimarranno di proprietà dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa per la costruzione dell'edificio.

I bozzetti e relativi altri elaborati non vincitori rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine la soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

Art. 10.

I rapporti tra la soprintendenza e l'artista incaricato della esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito saranno regolati da apposita convenzione, lo schema della quale potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 13.

Art. 11.

L'artista vincitore dovrà firmare la convenzione stessa nel termine di quindici giorni dall'invito allo scopo rivoltogli dalla soprintendenza per i beni artistici e storici. Decorso tale termine, la soprintendenza potrà ritenersi sciolta da ogni impegno verso il vincitore stesso.

Art. 12.

L'artista vincitore riceverà l'incarico della realizzazione dell'opera con il compenso di L. 9.000.000 (novemilioni).

Sul pagamento verrà operata la trattenuta del 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Il compenso deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa che attiene alla realizzazione ed al collocamento in loco dell'opera, nonchè alla sua conservazione e manutenzione fino al collaudo, oltre quelli inerenti alla stipula della convenzione ed alla sua registrazione, bolli, diritti, I.V.A., imposte, compresa eventualmente quella di consumo sui materiali da costruzione, ecc. Tutte le elencate spese e le eventuali altre restano pertanto a carico dell'artista vincitore.

Il lavoro dovrà essere eseguito dall'artista affidatario di esso che sarà pertanto unico responsabile anche per i danni eventuali a persone o cose, qualunque sia la natura o causa.

Gli interessati potranno assumere tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e potranno altresì richiedere copie delle planimetrie e delle foto relative all'ambiente nel quale l'opera dovrà essere collocata nonchè dello schema di convenzione che regolerà i rapporti con l'artista vincitore presso la segreteria della soprintendenza per i beni artistici e storici di Palermo che provvederà a fornire a mezzo raccomandata le notizie e lo schema di cui sopra, fermo restando che l'ufficio viene esonerato da qualsiasi responsabilità inerente ritardi o disguidi.

Art. 13.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere ultimata l'opera sarà stabilito dalla soprintendenza con l'artista vincitore.

Art. 14.

La partecipazione al concorso importa l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, le prescrizioni del quale sono tassative.

Il bando medesimo verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 16 giugno 1977

Il soprintendente ai beni artistici e storici della Sicilia occidentale
SCUDERI

(11396)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Mario Leoni, ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Maggi Daniele, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, che si terrà a Roma il giorno 29 giugno 1977, in sostituzione del dott. Leoni Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1977
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 251

(11222)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Bozzani Giampaolo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Magrini Marco, primario presso l'ospedale maggiore di Lodi (Milano), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, che si terrà a Roma il giorno 29 giugno 1977, in sostituzione del prof. Bozzani Giampaolo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1977
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 255

(11223)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Concorso ad un posto di veterinario igienista, addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria vacante nel comune di Teramo.

Si rende noto che è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario igienista, addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria vacante nel comune di Teramo. Le domande dovranno pervenire all'ufficio del veterinario provinciale di Teramo entro le ore 12 del giorno 31 dicembre 1977.

(11320)

OSPEDALE DI VENEZIA-MESTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente della divisione di urologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(11385)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 novembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre

(11386)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari).

(11414)

OSPEDALE « S. CARLO BORROMEO » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto anestesista;

tre posti di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto fisioterapista;

tre posti di aiuto medico;

un posto di aiuto di oncologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(11403)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO » DI LOCRI

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(11405)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale da utilizzarsi anche nel servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione amministrativa (ufficio del personale) dell'ente in Faenza (Ravenna).

(11535)

OSPEDALE « F. GRIFONI » DI AMATRICE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amatrice (Rieti).

(11406)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. FORLANINI » DI ROMA

Concorso a tre posti di assistente pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente pneumologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(11384)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(11415)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLE GRAZIE » DI POZZUOLI

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(11402)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1977, n. 9.

Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 4 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Marche è disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonchè della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della Regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per una durata complessiva non inferiore a 36 ore e non superiore a 44 ore diurne settimanali, suddivise per ciascun giorno da un intervallo di chiusura pomeridiana.

Nei giorni feriali tutte le farmacie rurali della Regione restano aperte per una durata complessiva non inferiore a 32 ore e non superiore a 40 ore diurne settimanali.

Entro i predetti limiti, la determinazione dell'orario giornaliero di apertura è disposta dal medico provinciale su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 3.

Le farmacie urbane e rurali, non di turno, non sono aperte al pubblico nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

Le farmacie aperte per servizio di turno domenicale osservano un giorno di riposo settimanale stabilito ai sensi dello art. 8 della presente legge.

Il turno per festività infrasettimanale non dà luogo a giorno di riposo a titolo di recupero.

Art. 4.

Durante l'intervallo pomeridiano di cui all'art. 2 nei giorni feriali il servizio farmaceutico è assicurato:

a) nei capoluoghi di provincia e nelle città con popolazione superiore a 20.000 abitanti e con più di quattro farmacie: a turno e a battenti aperti;

b) nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e con più di una farmacia: a turno e a chiamata;

c) nei comuni con una sola farmacia o con farmacie rurali: a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 5.

Nei giorni festivi il servizio sarà svolto:

a) nei comuni con più di 20.000 abitanti e con più di quattro farmacie: turno a battenti aperti senza intervallo pomeridiano;

b) nei comuni con meno di 20.000 abitanti e con più di una farmacia: turno a battenti aperti con intervallo pomeridiano a battenti chiusi;

c) nei comuni o frazioni con una sola farmacia o con farmacie rurali: a turno con le farmacie più vicine a battenti aperti fino alle ore 13 e a battenti chiusi dopo le ore 13.

Art. 6.

Durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura del mattino il servizio farmaceutico sarà assicurato:

a) nei capoluoghi di provincia e città con popolazione superiore a 30.000 abitanti a turno da tutte le farmacie private e pubbliche a battenti aperti fino alle ore 21 o alle ore 23 a seconda delle esigenze locali, e successivamente a chiamata fino all'apertura del mattino, salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari delle farmacie e il comune competente per territorio;

b) negli altri comuni con più di una farmacia a turno e a battenti chiusi, salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari di farmacie e il comune competente per territorio;

c) nei comuni con una sola farmacia e con farmacie rurali a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 7.

Per chiamata, agli effetti dell'articolo precedente, si intende quella formulata dall'utente munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto menzione del carattere di urgenza.

Art. 8.

Ferma restando la durata giornaliera complessiva di apertura determinata a norma del precedente art. 2, gli orari relativi all'apertura e alla chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie nonchè ai turni settimanali e festivi delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti dal sindaco del comune interessato, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, e sentito l'ufficiale sanitario del comune.

Art. 9.

Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, anche se appartenenti a enti pubblici osservano una chiusura annuale per ferie non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta giorni di norma consecutivi secondo modalità e turni stabiliti ai sensi dell'art. 2.

Art. 10.

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresì delle farmacie di turno durante i giorni e le ore di chiusura della farmacia stessa.

Art. 11.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti ai sensi delle precedenti disposizioni emanano i provvedimenti di loro spettanza.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 28 marzo 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1977, n. 10.

Spese per il funzionamento della commissione tecnica prevista dalla legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, art. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 4 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 51, a favore dei componenti il comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane, sono estesi anche ai componenti della commissione tecnica prevista dalla legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, art. 12, escluso il segretario.

Art. 2.

Per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 9.500.000 per gli anni 1975, 1976, 1977 e la spesa di L. 4.500.000 per ciascuno degli anni successivi.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i proventi dei tributi regionali e con una quota di tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dello art. 8 della legge regionale 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme occorrenti per gli anni 1975, 1976, 1977 sono stanziate a carico del cap. 1101713 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1977, titolo I, rubrica I, con denominazione «Spese per il funzionamento della commissione prevista dall'art. 12 della legge regionale n. 13/75» con dotazione di L. 9.500.000. Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti con la dotazione annua di L. 4.500.000.

La dotazione del cap. 1700201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» è ridotto di L. 9.500.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 28 marzo 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1977, n. 11.

Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 4 aprile 1977)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consultori familiari sono un servizio a carattere territoriale, da istituire su tutto il territorio regionale nell'ambito delle unità locali dei servizi sociali e sanitari.

L'istituzione dei consultori familiari è finalizzata al perseguimento degli scopi di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e cioè:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso.

Le finalità di cui ai commi precedenti sono integrate dagli interventi nel settore della maternità e dell'infanzia previsti dalla legge regionale 21 maggio 1975, n. 40, nonché dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Art. 2.

I consultori familiari sono istituiti dai comuni singoli o associati.

Possono altresì essere istituiti e gestiti da enti pubblici e privati, da istituzioni che abbiano finalità sociali e assistenziali senza scopo di lucro a norma dell'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Art. 3.

I comuni singoli o associati promuovono e attuano la gestione sociale e il controllo favorendo le più ampie forme di partecipazione dei cittadini, attraverso rappresentanze femminili, orgasmi di base e formazioni sociali presenti nel territorio.

L'organismo di gestione del consultorio riferisce periodicamente per discutere con la popolazione del territorio di utenza sugli indirizzi programmatici e sull'attività svolta.

Gli enti gestori approvano il regolamento dei servizi consultoriali.

Art. 4.

Le U.L.S.S.S. provvedono al coordinamento delle attività consultoriali e di queste con quelle degli altri servizi esistenti nel territorio.

Per il funzionamento del consultorio esse si avvolgono anche delle altre strutture socio-sanitarie comunali e consortili adottando, se necessario, i provvedimenti di ristrutturazione nel quadro della programmazione socio-sanitaria regionale.

Le U.L.S.S.S. per il raggiungimento delle finalità del consultorio possono avvalersi, altresì, dell'apporto culturale e scientifico delle università e di altri istituti specializzati.

Fino alla istituzione delle U.L.S.S.S., le funzioni, i compiti e le finalità di cui ai commi precedenti sono assicurati dai comuni singoli o associati che abbiano istituito il servizio consultoriale.

Art. 5.

Il consultorio provvede a realizzare, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, i seguenti interventi:

a) le iniziative dirette a promuovere l'informazione e la educazione sociale e sanitaria della popolazione per i problemi della sessualità, per la procreazione libera e consapevole per la maternità e la paternità responsabile, per l'armonico sviluppo psicofisico dei figli e per la realizzazione della vita familiare sia in riferimento ai rapporti della coppia che alla tematica minorile con particolare riguardo alle condizioni sociali e ambientali;

b) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabile, per i problemi del singolo e dei rapporti interpersonali, della coppia e della famiglia;

c) la consulenza di genetica medica per la prevenzione della patologia ereditaria;

d) l'informazione e l'educazione sessuale, in particolare verso i giovani, anche in collaborazione con gli organi collegiali della scuola e di altre istituzioni sociali e culturali, e la divulgazione di elementi utili a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando metodi e farmaci adatti a ciascun caso;

e) la somministrazione, su prescrizione medica, dei mezzi necessari per consentire il conseguimento delle finalità liberamente scelte dalla coppia o dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e religiose e della integrità fisica degli utenti;

f) la prevenzione ed eventuali cure di base dei fattori sociali e patologici connessi con la sessualità e con la fertilità;

g) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria alla gestante, alla madre e al bambino nel periodo precedente e successivo al parto anche ai fini della diagnosi precoce delle eventuali minorazioni del prodotto del concepimento;

h) la diffusione delle conoscenze scientifiche in merito all'igiene della gravidanza e alla fisiologia del parto; la indicazione dei servizi specializzati qualora si rilevino gravidanze a rischio anche ai fini della prevenzione delle cause patogene che influiscono sul decorso della gravidanza;

i) informazione sui casi in cui l'interruzione della gravidanza è consentita dalla legge e sui servizi legalmente consentiti e idonei a intervenire; assistenza medica, psicologica e sociale nei casi predetti;

l) la collaborazione con l'autorità giudiziaria in ordine ai problemi dell'adozione, dell'affidamento familiare della coppia, nonchè della eventuale salvaguardia dei diritti morali ed economici dei minori e, più in generale, in ordine alle problematiche di cui alle leggi 19 maggio 1975, n. 151 e 22 dicembre 1975, n. 685.

Il consultorio familiare attua gli opportuni collegamenti con le strutture di cura e riabilitazione operanti nel territorio allo scopo di assicurare la organicità e completezza degli interventi.

Il consultorio, inoltre, attua nell'ambito delle proprie finalità, tutte le occorrenti forme di collaborazione con gli enti e gli operatori pubblici sociali, sanitari e scolastici operanti nella zona.

Art. 6.

Nel consultorio operano:

a) almeno quattro laureati o specializzati rispettivamente in ginecologia, pediatria, psicologia e pedagogia;

b) almeno un assistente sociale, a tempo pieno, con funzioni anche di coordinamento del lavoro di gruppo;

c) almeno un assistente sanitario oppure un'ostetrica o un infermiere professionale, o comunque personale socio-sanitario specializzato, a tempo pieno.

Gli operatori del consultorio organizzano il lavoro collegialmente e secondo il metodo di gruppo; mantengono collegamenti con i servizi sanitari e sociali, ivi comprese le strutture scolastiche.

I consultori pubblici ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli interventi e della somministrazione dei mezzi necessari che non possono essere forniti dalle strutture del consultorio, si avvalgono anche del personale dei presidi socio-sanitari operanti nel territorio della Regione.

Il personale di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo è reperito in via prioritaria tra quello in servizio presso gli enti locali o altri enti pubblici.

Il consultorio può avvalersi della consulenza di specialisti esterni.

Lo svolgimento dei servizi amministrativi e generali è assicurato dal personale degli enti locali e della Regione.

Art. 7.

Nel quadro dei programmi di aggiornamento permanente degli operatori sociali e sanitari, la Regione promuove e organizza attività di formazione del personale operante nell'ambito del servizio di cui alla presente legge; assicura in particolare iniziative per l'acquisizione delle necessarie specializzazioni e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo.

A tal fine si avvale anche della collaborazione delle università, degli ospedali, di altri istituti scientifici, del personale già specializzato dei consultori.

Il programma di cui all'art. 10 determina il piano delle attività di formazione di cui al presente articolo e le relative modalità di finanziamento, secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'art. 10 della presente legge, nonchè i casi e i modi nei quali la frequenza delle attività di qualificazione e di aggiornamento è compresa fra gli obblighi di servizio del personale.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma dei corsi e le relative modalità di svolgimento, determinando anche il numero delle ore destinate alla teoria e alla pratica.

Art. 8.

Fino alla istituzione delle U.L.S.S.S., i comuni singoli o associati, per gli obiettivi di cui alla presente legge, si avvalgono di tutti i propri presidi, strutture, attrezzature e servizi sanitari, anche con le necessarie ristrutturazioni.

Essi possono altresì stipulare convenzioni con istituzioni, enti pubblici e privati che abbiano finalità socio-sanitarie senza scopo di lucro e i cui interventi rientrino nei loro programmi.

Art. 9.

Le istituzioni e gli enti pubblici o privati di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 29 luglio 1975, n. 405, che intendono istituire consultori familiari debbono chiedere l'autorizzazione alla Regione.

L'autorizzazione deve essere concessa quando ricorrano i seguenti requisiti:

a) che sia richiesta da istituzioni o enti pubblici, diversi dagli enti ospedalieri e dagli enti di assistenza sanitaria, o da enti privati aventi finalità sociali, assistenziali e sanitarie e che non abbiano scopo di lucro;

b) che siano assicurate le dotazioni minime ambientali, le attrezzature tecniche idonee previste dai programmi della Regione, l'organico e le figure professionali di cui all'art. 6 della presente legge e le prestazioni fondamentali necessarie per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405;

c) che siano assicurati alla stessa stregua dei consultori istituiti dai comuni o da loro associazioni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle attività di carattere medico nei limiti previsti dall'art. 5 della presente legge;

d) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche degli operatori nonchè il nominativo del coordinatore del gruppo di lavoro operante nel consultorio ai sensi dell'art. 6;

e) che il personale abbia frequentato o frequenti i corsi di formazione o di aggiornamento autorizzati a norma della legislazione vigente;

f) che sia prevista nel regolamento, da allegare alla richiesta di autorizzazione, di cui al precedente art. 3, la gestione sociale del servizio.

L'autorizzazione è rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa sentita la competente commissione consiliare.

Con la stessa modalità si procede alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti prescritti.

Art. 10.

Il consiglio regionale, in ottemperanza all'art. 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nell'ambito della programmazione nel settore socio-sanitario, approva, su proposta della giunta, il programma annuale entro il 30 novembre, da valere per l'anno successivo, sulla base delle proposte dei comuni singoli o associati, delle esigenze di articolazione territoriale del servizio e delle eventuali iniziative di altri enti pubblici o privati che intendano usufruire dei finanziamenti pubblici.

Entro il 30 aprile la giunta regionale emana disposizioni in ordine alla documentazione che deve essere prodotta, contestualmente alla domanda di finanziamento, entro il 30 giugno di ciascun anno dai soggetti legittimati a istituire consultori.

Il programma regionale indica, in relazione alla necessità dei singoli consultori e al contesto sociale in cui operano:

a) gli standards minimi di prestazione del servizio pubblico con precisazione dei tempi di presenza di ciascun operatore;

b) gli indirizzi in ordine alla organizzazione del servizio pubblico;

c) le dotazioni minime di ambiente e le attrezzature tecniche idonee;

d) i criteri di attuazione e di finanziamento dell'attività di formazione di cui all'art. 7;

e) i criteri di ripartizione e le relative modalità di erogazione da parte della Regione delle disponibilità finanziarie. In particolare, il programma deve individuare, sulla base dei criteri indicati nel primo comma del presente articolo, il numero dei consultori necessari per ogni comprensorio, la loro localizzazione, i soggetti titolari e le caratteristiche tecniche della loro gestione e la misura dei contributi regionali.

I contributi regionali sono accordati, nell'ambito di ciascuna unità locale dei servizi sanitari e sociali e a parità di condizioni, secondo i seguenti criteri:

1) ai comuni singoli o associati, ove la loro dimensione demografica e territoriale sia in grado di soddisfare l'area di utenza prevista dal piano annuale, che istituiscano o gestiscano il consultorio familiare, conformemente alle indicazioni contenute nel programma regionale;

2) agli organismi ed enti pubblici e privati che assumano l'obbligo di assicurare le prestazioni del consultorio alle popolazioni residenti nell'area di utenza individuata dal programma regionale.

Ai consultori istituiti da organismi o enti privati è assegnato dalla Regione il 15 per cento del finanziamento attribuito alla Regione stessa dallo Stato a norma della legge 29 luglio 1975, n. 405.

I consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati, regolarmente autorizzati, assicurano, ai sensi dell'art. 2, lettera *c*), della legge 29 luglio 1975, n. 405, il loro servizio alla collettività mediante convenzione con gli enti sanitari operanti nel territorio.

Le convenzioni sono approvate dalla giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal programma regionale.

Art. 11.

L'onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici, compresi gli anti-concezionali, è assunto a norma di legge, dall'ente cui compete l'assistenza farmaceutica.

Tutte le prestazioni rese dai consultori pubblici e da quelli convenzionati con comuni e loro associazioni, nell'ambito del servizio istituito con la presente legge, sono erogate gratuitamente in favore dei cittadini italiani e stranieri anche dimoranti temporaneamente in un comune delle Marche.

I relativi oneri sono a carico dell'ente che gestisce il consultorio salvo che non si tratti di prestazioni le quali, secondo le vigenti disposizioni, siano a carico di enti mutualistici o di altri enti pubblici.

Tutte le prestazioni rese da enti ospedalieri, da laboratori provinciali di igiene e profilassi e da centri di ricerca pubblici sottoposti alla potestà normativa e regolamentare della Regione, nonchè da enti mutualistici o da altri enti pubblici, su richiesta del consultorio e per la realizzazione delle proprie finalità, sono a carico dell'ente competente a erogare l'assistenza sanitaria.

Per dette prestazioni comunque nessun onere può essere messo a carico dell'ente che gestisce il consultorio.

La giunta, con propria deliberazione, sentito il comitato regionale di coordinamento, di cui alla legge regionale 19 maggio 1975, n. 32, stabilisce d'intesa con gli enti interessati le modalità per il rilascio da parte degli operatori del servizio delle impegnative relative alle prestazioni di cui al presente articolo.

Art. 12.

Le convenzioni a qualsiasi titolo esistenti, tuttora in atto e trasferite dall'ONMI agli enti locali ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, cessano di avere vigore nel momento in cui viene istituito il servizio previsto dalla presente legge.

Art. 13.

La vigilanza tecnico-sanitaria del servizio di cui alla presente legge è affidata alle unità locali dei servizi sociali e sanitari.

Fino alla loro costituzione la vigilanza di cui al comma precedente è esercitata dalla giunta regionale.

Ciascun consultorio familiare trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente contenente altresì le informazioni relative alle strutture e alla loro funzionalità.

La giunta regionale, entro il 30 giugno, trasmette al consiglio una relazione informativa sull'andamento del servizio espletato dai consultori familiari.

Art. 14.

Il consultorio familiare assicura la riservatezza sui casi trattati e sulle informazioni ricevute.

Gli operatori del consultorio, consapevoli della delicatezza del proprio compito, sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio.

A nessuno e per nessun motivo può essere rilasciata copia delle cartelle personali o attestazioni di qualsiasi genere; ai soli interessati possono essere rilasciati i dati clinici di laboratorio che comunque si riferiscano soltanto alla situazione sanitario-organica.

Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dello anonimato nei rapporti con medici, ambulatori e centri diagnostici e di cura.

Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda non contenga le generalità e ogni dato che valga alla loro identificazione.

La giunta regionale approva il modello di scheda-tipo cui debbono uniformarsi tutti i consultori pubblici e privati.

Art. 15.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) con la quota attribuita alla regione Marche ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405;

b) con l'utilizzazione di una quota parte dello stanziamento autorizzato dalla legge regionale 21 maggio 1975, n. 40;

c) con una quota parte dell'assegnazione di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Le quote di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma sono stabilite, annualmente, con legge di approvazione del bilancio.

Per l'anno 1977, è autorizzata, per le finalità di cui alla presente legge, la spesa di lire 1.100 milioni di cui lire 670 milioni per le spese di primo impianto dei consultori familiari e lire 430 milioni per la gestione.

I fondi occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritti, per l'anno 1977, a carico del cap. 1423301 che viene istituito nello stato di previsione della spesa, titolo I, rubrica IV, con la denominazione « Contributi per l'istituzione e funzionamento dei consultori familiari » e con lo stanziamento di competenza di lire 1.100 milioni e con lo stanziamento di cassa di pari importo e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri per l'anno 1977 pari a lire 1.100 milioni si provvede:

a) quanto a L. 494.021.340 con le disponibilità del « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti oneri di parte corrente » — capitolo 1147001 del bilancio 1976 — utilizzato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e della legge 27 febbraio 1955, n. 64, contro contestuale riduzione dello stanziamento di cassa del cap. 1700203 del bilancio 1977 « Fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa »;

b) quanto a L. 331.918.690 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700102 del bilancio 1977 — partita n. 1 dell'elenco n. 4 — « Contributi per l'istituzione e funzionamento dei consultori familiari »;

c) quanto a L. 274.059.970 mediante riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1431201 del bilancio 1977 « Spese e contributi per l'esercizio delle funzioni già di competenza ONMI (art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698) ».

Art. 16.

Norma transitoria

La giunta regionale, per l'anno 1977, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni in ordine alle procedure che i soggetti interessati sono tenuti a seguire al fine di potere usufruire dei contributi di cui alla presente legge.

La domanda di contributo e la relativa documentazione debbono essere prodotte entro i successivi sessanta giorni.

Il programma relativo al 1977 è predisposto dalla giunta regionale e trasmesso al consiglio regionale entro quaranta giorni dalla scadenza fissata dal comma precedente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 31 marzo 1977

CIAFFI

(10841)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1977, n. 12.

Opere di intervento straordinario e urgente per il miglioramento della funzionalità dei porti regionali di Fano e Senigallia in attuazione dei relativi piani regolatori.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 26 del 3 maggio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per interventi straordinari e urgenti per il miglioramento della funzionalità dei porti di Fano e Senigallia, porti iscritti nella seconda classe della seconda categoria, nel rispetto dei relativi piani regolatori.

La giunta regionale provvede alla progettazione e direzione dei lavori tramite i propri uffici tecnici, avvalendosi ove occorra anche dell'ufficio del genio civile per le opere marittime competente per il litorale marchigiano o di esperti.

Art. 2.

La spesa prevista nell'articolo precedente è iscritta nel capitolo 2212101 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1977 con la denominazione: « Spesa per la sistemazione dei porti di seconda categoria di Senigallia e Fano » con la dotazione di competenza e di cassa di L. 500.000.000.

All'onere di cui al comma precedente si fa fronte con le disponibilità del fondo del cap. 2147001 del bilancio di previsione per l'anno 1976 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti » (elenco n. 4) utilizzate ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 e dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, contro contestuale riduzione dello stanziamento di cassa del cap. 1700203 del bilancio 1977 « Fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 aprile 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1977, n. 13.

Acquisto di edificio ed aree annesse per la realizzazione della sede degli uffici regionali.

(*Pubblicata nel* Bolletino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 3 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale per la realizzazione della sede degli uffici regionali è autorizzata a procedere all'acquisto:

a) dalla « Euredil S.p.a. » con sede in Ancona, via XXV Aprile n. 31, di un appezzamento di terreno edificabile sito in Ancona, località Cittadella Sud, della superficie complessiva di circa mq 17.571, distinto in catasto rustico al foglio n. 15, mappali numeri 228, 275, 223/*a*, 201, 268 e al foglio n. 20, mappali numeri 465 e 466, confinante con la proprietà « Cittadella Prima S.r.l. », salvo altri, nel limite di spesa di L. 600.000.000;

b) dalla « Cittadella Prima S.r.l. » con sede in Ancona, via XXV Aprile n. 31, di un appezzamento di terreno edificabile sito in Ancona, località Cittadella Sud, della superficie complessiva di circa mq 31.941 distinto in catasto rustico al foglio n. 15, mappali numeri 198, 246, 262, 247, 248, 249, 264, 260, 199, 200, 253, 254, 263, 252, 251, 255, 256, 257, 261, 250, 259, 258, confinante con la strada mura castellane, proprietà Euredil S.p.a. e Marina militare, salvo altri, nel limite di spesa di L. 400.000.000.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a conferire alla « Euredil S.p.a. » proprietaria dell'appezzamento di terreno appresso indicato e di quanto ivi esistente, nonchè dei progetti previa la loro acquisizione, l'appalto per la costruzione di un fabbricato, costituito da un piano seminterrato e da sette piani fuori terra, sito in Ancona, sulla via Tiziano, su una superficie di complessivi mq 2616 distinta al catasto rustico al foglio n. 15, mappali numeri 271, 223/*c*, 223/*b* da definirsi e da specificarsi in sede di contratto e relativo capitolato, nel limite della somma di lire 4.790 milioni comprensiva degli oneri e dei contributi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative allo edificio.

Art. 3.

Al pagamento delle spese di cui ai precedenti articoli 1 e 2 pari, complessivamente, a lire 5.790 milioni si provvede:

quanto a lire 1.500 milioni nell'anno 1977;

quanto a lire 2.000 milioni nell'anno 1978;

quanto a lire 2.290 milioni nell'anno 1979.

Le somme occorrenti sono stanziate, per l'anno 1977, a carico del cap. 2101604 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno, rubrica I, titolo II con la denominazione « Acquisizione della sede degli uffici della Regione » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede:

a) per l'anno 1977 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza di cassa del cap. 1700106 « Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per l'ammortamento dei mutui », partite numeri primo e secondo dell'elenco allegato n. 8;

b) per gli anni 1978 e 1979, mediante impiego di quota parte dell'assegnazione derivante dalla ripartizione del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 27 aprile 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1977, n. 14.

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 3 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la tredicesima mensilità del 1976 e di L. 25.000 per la tredicesima mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato. Gli importi di cui ai comma precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

L'onere derivante dall'esecuzione della presente legge ammontante a complessive L. 700.000.000 è fronteggiato con lo stanziamento nel cap. 1100301 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 maggio 1977

CIAFFI

(10842)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1977, n. 15.

Modifica allo statuto della comunità montana del S. Vicino - Zona « G ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvata, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, la modifica allo statuto della comunità montana del S. Vicino - Zona « G » di cui alla legge regionale 12 novembre 1974, n. 35, nel testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

Il primo comma dell'art. 21 della legge regionale 12 novembre 1974, n. 35 « Statuto della comunità montana del S. Vicino - Zona "G" » è modificato come segue:

« Il segretario della comunità montana è nominato dal consiglio che ne stabilisce anche il trattamento economico ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 14 maggio 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1977, n. 16.

Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, concernente incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

(*Pubblicata nel* Bolettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche con la presente legge stabilisce i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici nonchè i criteri per la determinazione del prezzo del latte alla produzione in attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 2.

La Regione favorisce la costituzione e il funzionamento delle associazioni di produttori zootecnici e ne riconosce il ruolo fondamentale per favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e per garantire adeguati livelli di reddito delle aziende agricole singole e associate in armonia con gli obiettivi fissati con la programmazione regionale.

Art. 3.

Le associazioni, costituite su iniziativa dei produttori agricoli mediante atto pubblico, ai fini del loro riconoscimento da parte della Regione debbono possedere i seguenti requisiti:

a) operare senza scopo di lucro, nell'esclusivo interesse degli associati;

b) avere quali soci produttori agricoli di latte singoli o associati e loro cooperative che abbiano la disponibilità del prodotto. La nozione di produttore agricolo è definita dallo art. 4 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

c) essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione delle domande e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

d) far assumere agli aderenti all'atto della domanda, gli obblighi di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1975, n. 306;

e) proporsi come scopi anche la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto nonchè di iniziative dirette a incrementare la produzione, il consumo e agevolarne la vendita;

f) operare almeno a livello provinciale e avere una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato.

L'associazione deve ottenere l'adesione di almeno il 30 per cento dei produttori di latte e rappresentare il 25 per cento della produzione della zona in cui intende operare.

Art. 4.

Le associazioni debbono essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolati per i produttori associati e lo obbligo, per gli stessi produttori, di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione secondo modalità stabilite in conformità alle disposizioni statutarie;

b) le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi imposti agli associati, nonchè le modalità per la loro applicazione.

Gli statuti debbono prevedere inoltre:

1) il voto pro capite per gli allevatori singoli e tanti voti proporzionali al numero dei soci produttori di latte per le cooperative.

In presenza di forme cooperative e associative in cui non sia possibile individuare il singolo imprenditore dell'unità aziendale gli statuti ne limitano il voto quale singolo produttore di latte;

2) la facoltà per il socio di farsi rappresentare nell'assemblea da un componente della propria famiglia o da altro socio, ammettendo non più di una delega;

3) l'elezione dei membri dell'organo direttivo da parte dell'assemblea nonchè l'elezione del presidente da parte dello organo direttivo;

4) le condizioni del recesso dalla associazione, semprechè sia stato dato adempimento agli impegni assunti nei confronti dell'associazione;

5) i casi di incompatibilità per quei produttori che svolgono contemporaneamente attività commerciali e industriali contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'associazione.

Gli statuti possono prevedere la partecipazione, agli organi direttivi dell'organizzazione, di tecnici esperti, anche se non soci, in numero non superiore a un quinto del totale dei componenti l'organo direttivo.

Essi possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, semprechè i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla presente legge.

Art. 5.

Al fine di garantire la rappresentazione proporzionale delle minoranza negli organi direttivi ed esecutivi della associazione, gli statuti debbono stabilire l'elezione dei componenti mediante liste, assegnando i seggi degli organi direttivi ed esecutivi in ragione di tre quinti ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi e due quinti, in misura proporzionale ai suffragi ottenuti, ai candidati delle altre liste.

Un sindaco effettivo e uno supplente del collegio sindacale, sono designati dalle minoranze.

Art. 6.

Le deliberazioni che impegnino i produttori associati per un periodo superiore a un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea.

La deliberazione dell'assemblea, cui è stabilita annualmente la misura del contributo dovuto dagli associati ai sensi dello art. 7 della legge 8 luglio 1975, n. 306, per provvedere alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle attività, è sottoposta all'approvazione della giunta regionale che entro trenta giorni dalla trasmissione vi oppone il visto con la dicitura « approvata » ovvero la rimanda con osservazioni motivate.

Trascorso il termine di trenta giorni la deliberazione si intende approvata.

Art. 7.

Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere riconosciute come associazioni di produttori anche se operante a livello non provinciale. Qualora tale riconoscimento sia stato accordato a un consorzio di cooperative, gli enti a esso aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento.

Le associazioni riconosciute possono costituire le associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento dei loro scopi e per il necessario coordinamento, garantendo, negli organi direttivi ed esecutivi, la rappresentanza proporzionale delle minoranze a norma dello art. 5 della presente legge.

Art. 8.

La domanda per il riconoscimento dell'associazione è presentata alla Regione corredata di una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e di un elenco degli associati con l'indicazione dettagliata del patrimonio zootecnico e del numero dei capi lattiferi, specie e razza, della superficie e località dell'azienda nonchè con l'indicazione della quantità media di latte che ciascun associato ha venduto nel biennio precedente la domanda di riconoscimeno.

Devono inoltre essere allegati alla domanda:

a) gli atti costitutivi e gli statuti delle cooperative o degli altri enti associativi che eventualmente facciano parte dell'organizzazione, con la copia autentica della deliberazione del competente organo della cooperativa o ente con cui è stata decisa l'adesione all'organizzazione nonchè con l'elenco dei rispettivi associati e, per ciascuno di questi ultimi, con le medesime indicazioni di cui al precedente comma;

b) una corografia con delimitata la zona in cui l'associazione intende operare;

c) una relazione illustrativa sulle principali attività che l'associazione svolge e intende svolgere nonchè sulle attrezzature e sui mezzi tecnici di cui dispone l'associazione stessa, con l'indicazione della loro ubicazione, del loro stato e della loro capacità tecnica di utilizzazione;

d) una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'associazione e del presidente del collegio sindacale sugli accertamenti svolti dall'associazione per verificare la qualifica di produttore degli associati e le indicazioni di cui al primo comma.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, provvede con proprio provvedimento al riconoscimento delle associazioni entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande previo parere della commissione consiliare competente e consultate le organizzazioni professionali e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale nonchè le associazioni dei produttori zootecnici già riconosciute e l'associazione regionale degli allevatori.

Il decreto di riconoscimento o di mancato riconoscimento dell'associazione da parte del presidente della giunta regionale deve essere motivato, e ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1975, n. 306, può essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo, nel termine di trenta giorni.

Qualora l'associazione operi nel territorio di più regioni si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 10.

Per la contrattazione e per la valorizzazione del prodotto latte di provenienza bovina e di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, è istituito con decreto del presidente della giunta un comitato economico che dura in carica tre anni dalla data della sua istituzione.

Detto comitato è rinnovato con la stessa procedura entro trenta giorni dalla scadenza.

Del comitato fanno parte:

un rappresentante per ogni associazione riconosciuta;

un rappresentante di ciascuna organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello nazionale e regionale e di ciascuna centrale cooperativa regionale riconosciuta a livello nazionale e un rappresentante dell'associazione regionale degli allevatori con compiti di assistenza.

Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori, il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Art. 11.

Alle associazioni riconosciute ai sensi del precedente art. 4, possono essere concessi, in rapporto alla produzione venduta e valorizzata direttamente e al numero dei soci, con gradualità decrescente, e per un periodo non superiore ai cinque anni, contributi per spese di funzionamento e per attività promozionali. Tali contributi possono essere concessi fino alla percentuale massima del 90, 80, 70, 50 e 40 della spesa ritenuta ammissibile rispettivamente per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e previo parere del comitato economico di cui al precedente articolo, determina annualmente l'importo massimo di cui ogni associazione può beneficiare.

Le associazioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 306/1975, sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti C.E.E.

Le associazioni debbono costituire un fondo di stabilizzazione prezzi, alimentato da un contributo degli associati basato sulla quantità dei prodotti messi in vendita.

L'entità dei contributi a carico degli associati è stabilita dall'assemblea che approva il regolamento per la gestione del fondo.

Art. 12.

Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente art. 9, oltre ai libri e alle scritture prescritte dall'art. 2214 del codice civile, debbono tenere:

1) il libro degli associati nel quale debbono essere indicati il nome di ciascuno, la superficie e la località dell'azienda, la consistenza del patrimonio zootecnico e il numero dei capi lattiferi, la specie o razza nonchè il contributo annuo che l'associato è tenuto a versare alla organizzazione. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;

2) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;

3) il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo;

4) il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio sindacale;

5) il registro di carico e scarico, nel quale dovranno essere annotate le quantità di prodotto consegnato alla organizzazione dei singoli produttori, quelle vendute e, nel caso in cui l'organizzazione effettui le operazioni previste dai regolamenti C.E.E. la destinazione dei prodotti non messi in vendita e il relativo compenso concesso ai produttori.

Art. 13.

Il presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta sentito il comitato economico di cui al precedente articolo 10 e previo parere della commissione consiliare competente, con proprio decreto può annullare il riconoscimento alle associazioni che non siano più in possesso di taluno dei requisiti occorrenti per il riconoscimento stesso.

Le associazioni sono tenute a trasmettere alla giunta regionale copia dei bilanci e di tutte le deliberazioni dell'assemblea.

La giunta regionale per accertare la sussistenza dei requisiti, può ordinare alle organizzazioni di esibire estratti di libri, di registri e di altre scritture e documenti o di fornire altrimenti dati e informazioni; può disporre altresì ispezioni a mezzo di propri funzionari, cui le organizzazioni medesime dovranno consentire l'esame di ogni scrittura e fornire le indicazioni richieste.

Art. 14.

Le associazioni dei produttori zootecnici nell'ambito dei compiti loro affidati previsti nell'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, possono svolgere, oltre a quanto a essi affidato dalla Regione con provvedimenti specifici, attività di promozione utilizzando gli strumenti legislativi esistenti e sulla base delle indicazioni di politica zootecnica regionale.

Art. 15.

Ai fini della determinazione del prezzo base alla stalla del latte di provenienza bovina a qualsiasi uso destinato, lo standard merceologico, valevole per l'intero territorio regionale e a partire dall'annata lattiero-casearia 1977, con inizio dal 1° gennaio, viene fissato, secondo la procedura di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, nel seguente modo:

1) contenuto in grasso: 3,20 per cento;

2) contenuto in proteine: 3 per cento;

3) densità e residuo secco magro: secondo le norme e le disposizioni legislative vigenti;

4) valore batteriologico:

con il metodo «bleu di metilene»: latti che decolorano completamente in un tempo superiore ad un'ora e mezza;

con il metodo della «resazurina»: latti che presentano un numero Lovibondi inferiore a 4 nel tempo di un'ora;

con il metodo della «numerazione»: con totale numero di germi inferiore a 4 milioni per ml;

5) indice citologico inferiore a 500.000 per ml.

Per il latte ovino si terrà conto delle caratteristiche minime di idoneità alla commercializzazione, come previsto dalla vigente legislazione.

Art. 16.

Le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base del latte bovino a qualsiasi uso destinato, sono fissate nelle seguenti misure:

1) per ogni linea decimale di grasso oltre il 3,3 per cento, cioè a partire dal 3,4 per cento, aumento dello 0,5 per cento;

2) per ogni linea decimale di proteine oltre il 3 per cento, cioè a partire dal 3,10 per cento, aumento dell'1 per cento;

3) aumento del 2 per cento per latte con carica microbica totale, accertata con il metodo della numerazione, compresa dal 500.000 a 1 milione di germi per ml; aumento del 1 per cento per una carica microbica compresa da 1 milione a 2 milioni; aumento dello 0,5 per cento per carica microbica compresa da 2 milioni a 3 milioni di germi per ml;

4) aumento di lire 4 per latte refrigerato alla stalla a 4° C.

5) aumento dello 0,5 per cento per latte proveniente da allevamenti che attuano piani di lotta contro le mastiti e che sono indenni da TBC e brucellosi.

Art. 17.

Per la definizione delle caratteristiche del latte sono ritenuti idonei i seguenti metodi di analisi:

il contenuto in grasso, oltre che con il metodo Gerber, può essere determinato con il sistema Infra Red Milk Analyser e altri metodi ufficiali;

il contenuto in proteine può essere determinato con il metodo colorimetrico e con il sistema Infra Red Milk Analyser e altri metodi ufficiali;

il valore batteriologico viene determinato: con metodi indiretti per la definizione dello standard merceologico minimo; con conteggio batterico e con verifica dell'assenza di sostanze inibenti ai fini delle maggiorazioni;

l'indice citologico può essere determinato mediante conteggio cellulare elettronico o altri strumenti idonei;

le condizioni sanitarie degli allevamenti sono accertate mediante le attestazioni rilasciate dai servizi sanitari competenti per territorio.

Art. 18.

Per la valutazione dei controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame, si devono osservare le seguenti norme:

a) per ogni semestre in cui si divide l'annata lattiero-casearia devono essere eseguite almeno sei analisi del latte per la determinazione del grasso, delle proteine, della carica batterica e del numero delle cellule somatiche se attuato il piano di lotta contro le mastiti;

b) le maggiorazioni sul prezzo base del latte sono valutate in relazione alla media ponderale dei dati delle analisi compiute nel semestre precedente;

c) i campioni sono prelevati da personale idoneo e incaricato dal laboratorio che eseguirà l'analisi;

d) il campionamento viene fatto per la metà dei campioni semestrali sul latte munto alla sera e per l'altra metà sul latte munto al mattino;

e) il calendario dei prelevamenti viene stabilito dal laboratorio preposto al controllo.

Art. 19.

Le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, possono essere eseguite, previo accordo tra le parti, dai seguenti laboratori:

i laboratori provinciali d'igiene e profilassi della Regione;

i laboratori dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Marche;

i laboratori attrezzati delle associazioni provinciali allevatori della Regione;

i laboratori attrezzati delle università delle Marche e degli istituti tecnici agrari.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti di cui sopra allo scopo di definire le modalità, i costi e ogni altro elemento utile per l'effettuazione delle analisi.

In caso di contestazione le analisi per le valutazioni definitive vengono effettuate dai laboratori provinciali d'igiene e profilassi, o, dai laboratori dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 16 maggio 1977

CIAFFI

(10843)

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1977, n. **17**.
Tariffe degli autoservizi pubblici di linea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 31 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina le tariffe degli autoservizi pubblici di linea di competenza regionale, compresi quelli sostitutivi di altri servizi di pubblico trasporto.

Sono esclusi gli autoservizi di gran turismo.

Art. 2.
Tariffe

Dall'inizio del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le tariffe dei servizi di cui al precedente art. 1 sono quelle indicate nelle tabelle allegate *A* e *B*.

Art. 3.
Documenti di viaggio

Sono ammessi i documenti di viaggio per biglietti ordinari di corsa semplice e per abbonamenti settimanali e mensili rilasciati a lavoratori, studenti e pensionati.

I tipi di abbonamento ammessi sono i seguenti:

1) validi per effettuare 10 o 12 corse, usufruibili entro sette giorni dalla data di rilascio;

2) validi per effettuare 44, 52 o 60 corse, usufruibili entro trenta giorni dalla data di rilascio;

3) validi per effettuare un numero illimitato di corse, usufruibili rispettivamente entro sette e trenta giorni dalla data di rilascio.

Il prezzo degli abbonamenti è calcolato moltiplicando il relativo prezzo del biglietto di corsa semplice ridotto del 40 per cento per il numero delle corse previste per il tipo di abbonamento richiesto.

Per gli abbonamenti di cui al punto 3) il numero di corse da prendere a base per la determinazione del prezzo è, rispettivamente, di 18 per quello usufruibile in sette giorni e di 70 per quello usufruibile in trenta giorni.

Su richiesta delle imprese concessionarie e purchè sussistano motivate esigenze sociali, la giunta regionale può consentire, per tempi determinati, il rilascio di abbonamenti validi per effettuare un numero di corse diverso da quello soprastabilito.

I prezzi degli abbonamenti con frazione inferiore a L. 25 sono arrotondati alle 50 lire inferiori; quelli non inferiori a L. 25 alle 50 lire superiori;

Per gli abbonamenti di cui ai commi precedenti il richiedente deve munirsi di apposito tesserino con fotografia che il gestore del servizio rilascerà a chiunque ne faccia richiesta.

Il prezzo del tesserino di riconoscimento, di cui al comma precedente, è stabilito nella misura di L. 1.000.

Art. 4.
Libera circolazione

Hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto per i quali la Regione svolge funzioni trasferite o delegate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, esclusivamente coloro che esplicano su di essi compiti di servizio attivo su disposizione dei relativi concessionari, nonché i dipendenti regionali che svolgono compiti di controllo e vigilanza, purchè siano muniti di apposita tessera di servizio, rilasciata dal presidente della giunta regionale, o su delega dell'assessore regionale competente.

Art. 5.
Regolamento

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, il regolamento per disciplinare tra l'altro:

il trasporto dei bambini;

i casi di esclusione dal trasporto;

i casi di precedenza nel trasporto, nel rispetto del secondo comma dell'art. 1679 del codice civile;

la riserva dei posti a favore delle categorie protette e degli abbonati;

le modalità di presentazione dei reclami.

Il regolamento, da esporre su ogni automezzo in servizio, è applicato dalle imprese concessionarie.

Art. 6.
Calcolo prezzo biglietti

Il prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascun servizio di pubblico trasporto ed è determinato secondo i seguenti criteri:

1) i biglietti vengono rilasciati soltanto per la relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa;

2) per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;

3) per le relazioni comuni a più autolinee su percorsi diversi, il prezzo è calcolato sulla media delle lunghezze degli stessi;

4) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro.

Art. 7.
Validità su altre autolinee

La giunta regionale assume le iniziative necessarie perchè gli abbonamenti rilasciati da una impresa concessionaria siano resi validi anche per le autolinee gestite da altre imprese, rilasciando le relative autorizzazioni su richiesta delle imprese stesse.

Art. 8.
Bagaglio

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sè gratuitamente un solo bagaglio di dimensioni non superiori a cm 50×30×25.

Per ogni ulteriore bagaglio appresso e per quelli che eccedono le dimensioni di cui al comma precedente, il viaggiatore è tenuto ad acquistare il biglietto il cui prezzo è calcolato in misura pari al 20 per cento della corrispondente tariffa ordinaria di corsa semplice prevista per i viaggiatori, con arrotondamento alle 50 lire superiori e con un minimo di L. 100.

Il trasporto di bagagli, pacchi o colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio.

La tariffa, indicata nell'allegata tabella B, costituisce il corrispettivo del solo trasporto dei bagagli, pacchi o colli, compresi gli oneri fiscali, escluso qualsiasi altro onere dovuto a diverso titolo.

In ogni caso il trasporto bagagli i colli è subordinato all'osservanza delle limitazioni di sagoma e di peso indicati sulla carta di circolazione del veicolo.

Art. 9.
Norme particolari

La giunta regionale per periodi di tempo determinati, su proposta anche delle imprese concessionarie, può stabilire prezzi di biglietti e di abbonamenti diversi ma non superiori a quelli risultanti dall'applicazione della tariffa unica prevista dalla presente legge, nei seguenti casi:

1) per le autolinee sostitutive di tranvie o ferrovie sulle quali è in atto un diverso sistema tariffario;

2) per tratti comuni con autolinee urbane, ove si verifichino sperequazioni tariffarie;

3) nei casi particolari per i quali si ravvisi l'esigenza di un coordinamento tariffario con altri servizi pubblici di trasporto della zona.

Art. 10.
Gradualità e revisione

In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi prezzi dei biglietti nonchè quelli degli abbonamenti non potranno superare di oltre il trenta per cento le tariffe in atto.

Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge, i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sono adeguati a quelli previsti nelle tabelle allegate.

I prezzi degli abbonamenti e dei biglietti di viaggio in atto praticati, che risultino superiori a quelli calcolati in base alla tariffa di cui alle tabelle citate, sono immediatamente riportati nei limiti previsti dalle tabelle stesse.

Fino al 31 dicembre 1978 il prezzo degli abbonamenti di cui al secondo comma del precedente art. 3, è calcolato moltiplicando il relativo prezzo di biglietto di corsa semplice ridotto del 50 per cento per il numero delle corse previste per il tipo di abbonamento richiesto.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, le tariffe dei documenti di viaggio quando la variazione del costo di gestione, rilevata dall'ISTAT nell'ambito regionale, supera il 15 per cento.

Art. 11.

Presentazione domande

Gli enti e le aziende concessionarie presentano alla giunta regionale, per ogni linea, le nuove tabelle polimetriche delle tariffe depositandole presso il servizio trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine sono altresì presentate le eventuali proposte ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 9.

Art. 12.

Norme di coordinamento con le linee comunali

La giunta regionale, avvalendosi delle facoltà già attribuite al Ministero dei trasporti dall'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e decreto-legge 16 aprile 1948, n. 539, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, approva le direttive agli enti locali per il coordinamento tariffario tra i servizi di trasporto e quelli di competenza comunale, sulla base dei criteri definiti dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 13.

Sanzioni

Le irregolarità di viaggio previste dal decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di cinque volte ad un massimo di dieci volte la tariffa evasa.

All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvede il personale delle aziende esercenti il servizio, purchè rivesta la qualità di agente giurato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 174 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447. Il giuramento è prestato davanti al pretore del luogo in cui l'azienda esercente ha la sede principale.

Il verbale di accertamento, da redigersi immediatamente su moduli conformi ad un modulo-tipo approvato dalla giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, deve, in ogni caso, contenere l'indicazione dell'esatto ammontare della tariffa evasa con l'irregolarità riscontrata.

La contestazione dell'infrazione è effettuata immediatamente attraverso la consegna di una copia del verbale all'autore di essa.

Solo nel caso di impossibilità di contestazione immediata, per essersi l'autore sotratto ad essa o per altra causa di cui è fatta espressa menzione nell'atto, il verbale è notificato all'autore dell'infrazione nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni. Ove risulti che l'autore dell'infrazione non abbia per età o per altra causa, la capacità di agire ai sensi delle leggi civili, l'infrazione è notificata anche a chi eserciti sull'autore la potestà parentale o tutoria.

Art. 14.

Oblazioni e modalità di pagamento

E' sempre ammesso il pagamento con effetto liberatorio in misura ridotta ai sensi, con le modalità e nella misura di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706; ove vi sia stata notificazione, la somma da pagare è aumentata delle spese relative.

Ai fini del pagamento della somma di cui al comma precedente si effettua arrotondamento alle 50 lire superiori o inferiori, a seconda che la somma da pagare abbia le ultime due cifre superiori ovvero pari o inferiori a 25 lire.

Se il pagamento è fatto a mani dell'agente accertatore, questi ne rilascia ricevuta su apposito modulario approvato nei modi di cui al terzo comma dell'articolo precedente e provvede a riversare la somma percetta alla direzione dell'azienda esercente il servizio; in ogni altro caso il pagamento liberatorio è effettuato mediante versamento alla tesoreria regionale.

Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, si applicano gli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Il rapporto presentato al servizio regionale trasporti, al quale gli interessati possono far pervenire scritti difensivi.

Il dirigente del servizio provvede ai sensi del quinto comma dell'art. 8 della legge citata.

Art. 15.

Ripartizione proventi

I proventi delle sanzioni amministrative disciplinate dalla presente legge sono devoluti per il 50 per cento all'azienda esercente il servizio e per il 50 per cento alla Regione.

Le aziende esercenti provvedono trimestralmente al versamento alla tesoreria regionale delle somme introitate.

La Regione provvede, entro il 1° marzo e 1° settembre di ogni anno, all'accreditamento alle aziende esercenti delle somme di rispettiva spettanza sulle sanzioni introitate.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge affluiscono ai seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1977 con le seguenti denominazioni:

a) cap. 3000120 « Proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate per la violazione della legge regionale sulle tariffe degli autoservizi pubblici di linea di spettanza della Regione, pari al 50 per cento delle sanzioni medesime ».

b) cap. 6400020 « Riscossione del 50 per cento dell'importo delle sanzioni comminate per la violazione della legge regionale sulle tariffe degli autoservizi pubblici di linea da devolvere alle aziende esercenti ».

In applicazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo precedente si istituisce, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977, il cap. 4400020 con la denominazione « Versamento alle aziende esercenti del 50 per cento delle sanzioni comminate per la violazione della legge regionale sulle tariffe degli autoservizi pubblici di linea ».

I capitoli 6400020 dello stato di previsione dell'entrata e 4400020 dello stato di previsione della spesa, per gli effetti di cui all'art. 20 della legge di approvazione del bilancio per l'anno 1977, sono inseriti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione.

Per gli anni successivi si provvederà a carico dei capitoli d'entrata e di spese corrispondenti.

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 maggio 1977

CIAFFI

TABELLA A

TARIFFA DI CORSA SEMPLICE PER VIAGGIATORI

Chilometri	Tariffa di corsa semplice
fino a 6	200
da 7 a 12	300
da 13 a 18	400
da 19 a 24	500
da 25 a 30	600
da 31 a 36	700
da 37 a 42	800
da 43 a 48	900
da 49 a 54	1.000
da 55 a 60	1.100

Chilometri	Tariffa di corsa semplice
da 61 a 66	1.200
da 67 a 72	1.300
da 73 a 78	1.400
da 79 a 84	1.500
da 85 a 90	1.600
da 91 a 96	1.700
da 97 a 102	1.800
da 103 a 108	1.900
da 109 a 114	2.000
da 115 a 120	2.100

TABELLA *B*

TARIFFA PER TRASPORTO BAGAGLI, COLLI E PACCHI NON ACCOMPAGNATI

Km	Fino a Kg 10	Fino a Kg 20	Fino a Kg 40
fino a 25	L. 700	L. 1.000	L. 1.300
da 26 a 50	L. 1.000	L. 1.300	L. 1.500
oltre 50	L. 1.300	L. 1.500	L. 2.000

Per entrambe le tabelle l'unità minima di misura delle distanze è il chilometro.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1977, n. 18.

Contributi per la pubblicazione dei servizi di trasporto per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 31 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, ai fini della razionalizzazione e del potenziamento del sistema dei trasporti, concede, per favorire l'acquisizione alla gestione pubblica dei servizi di linea per viaggiatori, contributi agli enti locali, ai loro consorzi e alle aziende pubbliche di trasporto per l'acquisto, dalle aziende da rilevare, dei beni costituiti da materiale rotabile, impianti fissi e attrezzature attinenti all'esercizio del servizio.

La concessione del contributo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della giunta regionale degli atti necessari per l'acquisizione prevista dal comma precedente.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale, previo parere favorevole della competente commissione consiliare.

I contributi sono erogati con decreto del presidente della Regione.

Art. 3.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1977 la spesa di lire 1.100 milioni.

Al pagamento dei contributi previsti dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati a carico del cap. 2222202 che viene istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 con la denominazione « Contributi in capitale a favore di enti locali, loro consorzi e aziende pubbliche per l'acquisizione alla gestione pubblica di autoservizi di linea per viaggiatori » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.100 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977 si provvede:

a) quanto a lire 100 milioni con la disponibilità del « Fondo occorrente per far fronte a oneri di dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti oneri di parte correnti », cap. 1147001 del bilancio 1976 utilizzato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e della legge 27 febbraio 1955, n. 64, contro contestuale riduzione dello stanziamento di cassa del capitolo 1700203 del bilancio 1977 « Fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze di stanziamento di cassa ».

b) quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 2700106 - partita n. 1, elenco n. 14 del bilancio 1977 - « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimento finanziati con l'impiego dell'avanzo di amministrazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 maggio 1977

CIAFFI

(10844)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772950)